

ACCORDO

TRA

PROVINCIA DI AREZZO, con sede legale in Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, codice fiscale 80000610511, in persona di [Nome Cognome], in qualità di [Ruolo], munito dei necessari poteri (di seguito l'“**Amministrazione**”);

E

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., con sede legale in Roma, Via Goito n. 4 (00185), capitale sociale euro 4.051.143.264,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, in persona della dott.ssa Maria Elena Perretti, in qualità di Responsabile Advisory, munito dei necessari poteri, (di seguito “**CDP**”);

(l'Amministrazione e CDP di seguito, disgiuntamente, la “**Parte**” e, congiuntamente, le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- (A) con il Regolamento UE 2021/523 (il “**Regolamento InvestEU**”), l'Unione Europea ha istituito il Programma *InvestEU*, a sostegno degli investimenti per il periodo 2021-2027;
- (B) nell'ambito di tale Programma, la Commissione Europea ha previsto, tra l'altro, l'istituzione di un polo di consulenza (c.d. “*Polo di consulenza InvestEU*”), con l'obiettivo di fornire attività di assistenza e consulenza in favore, fra l'altro, di enti pubblici e di soggetti promotori di progetti di interesse pubblico, per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione e l'attuazione di operazioni di finanziamento e di investimento, nonché per il rafforzamento della loro capacità in materia di investimenti;
- (C) in particolare, l'art. 25 del Regolamento *InvestEU* prevede che la Commissione europea si avvalga anche di c.d. “*advisory partner*”, da individuarsi a valle di procedure di selezione bandite dalla Commissione stessa;
- (D) CDP è Istituto Nazionale di Promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e opera a sostegno della crescita del Paese attraverso il supporto finanziario agli enti pubblici, alle infrastrutture e alle imprese italiane, nonché attraverso la fornitura di servizi di assistenza e consulenza, come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. (G), del proprio Statuto e dall'art. 5, comma 8, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- (E) nella veste di Istituto Nazionale di Promozione, CDP si è candidata a ricoprire il ruolo di *advisory partner* della Commissione europea nell'ambito del Polo di consulenza *InvestEU* per il triennio 2022-2024, in relazione agli ambiti di intervento “infrastrutture sostenibili” e “investimenti sociali e competenze” di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e d), del Regolamento *InvestEU*;
- (F) in data 4 luglio 2022, all'esito dell'apposita procedura di selezione, CDP ha sottoscritto con la Commissione europea un apposito accordo (cd. *Contribution agreement*), ai sensi del quale si è impegnata a prestare attività di consulenza nell'ambito del Polo di consulenza *InvestEU* a sostegno di progetti e iniziative che rientrino nei richiamati ambiti di intervento del Regolamento *InvestEU*, accedendo ad un contributo della Commissione europea;

- (G) in data 10 luglio 2024 la Commissione europea e CDP hanno sottoscritto l' "*Amendment No.1 to the European Union Contribution Agreement*" estendendo per CDP la possibilità di fornire servizi di consulenza nell'ambito del Polo di Consulenza *InvestEU* fino al 31 dicembre 2027
- (H) CDP ha fornito pubblicità, sul proprio sito internet e attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, circa il ruolo di *advisory partner* della Commissione europea assunto nel contesto del Programma *InvestEU* e in merito alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di usufruire dei servizi di assistenza e consulenza prestati nell'ambito del Polo di consulenza *InvestEU*;

CONSIDERATO CHE

- (I) la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", prevede, tra le funzioni fondamentali delle Province la gestione della rete stradale provinciale;
- (J) l'Amministrazione, nell'ambito della gestione delle strade e della regolazione della circolazione stradale, deve garantire la sicurezza delle infrastrutture viarie di circa 1000 Km delle 90 strade provinciali e di oltre 140 Km delle 3 strade regionali;
- (K) il Documento Unico di Programmazione (DUP) della Provincia conferma che la gestione della viabilità è una delle funzioni principali dell'Ente, che si attua attraverso la pianificazione, la progettazione e la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento statico di infrastrutture viarie, compreso ponti e viadotti. Lo stesso DUP individua, tra gli obiettivi principali della Provincia, quello di garantire la sicurezza delle infrastrutture viarie;
- (L) l'Amministrazione ha individuato e intende realizzare alcuni interventi prioritari e di particolare rilevanza strategica per il miglioramento della sicurezza delle strade del territorio provinciale (di seguito, l' "**Iniziativa**"), di seguito elencati:
 - 1) interventi per la valorizzazione e la messa in sicurezza della strada SP 1 Setteponti, che svolge una fondamentale funzione di collegamento per il traffico leggero e pesante verso i due caselli autostradali di Incisa e Arezzo;
 - 2) viabilità di collegamento tra Ponte Leonardo e il centro direzionale di Montevarchi, nell'ambito di un insieme più ampio di opere strategiche volte a migliorare il sistema infrastrutturale e la sicurezza stradale della conurbazione di Montevarchi, soprattutto in corrispondenza di snodi critici quali le interconnessioni trasversali all'Arno e all'autostrada A1;
 - 3) interventi per il ripristino della sicurezza e funzionalità della vecchia viabilità ex strada statale 3-bis "Tiberina" nel tratto che va da "Pieve Santo Stefano Nord" allo svincolo "Canili", che, a causa di dissesti e degradi idrogeologici, presenta attualmente livelli di sicurezza insufficienti al transito.
- (M) in ragione di quanto sopra, nell'ambito delle interlocuzioni avute con CDP, l'Amministrazione ha manifestato il proprio interesse ad usufruire dei servizi di assistenza e consulenza prestati nell'ambito del Polo di consulenza *InvestEU*, ai fini della realizzazione dell'Iniziativa;
- (N) CDP ha confermato la disponibilità a prestare supporto in favore dell'Amministrazione per la realizzazione dell'Iniziativa nell'ambito del Polo di consulenza *InvestEU*;

- (O) le parti hanno già sottoscritto in precedenza:
- i. in data 7 luglio 2020 un protocollo d'intesa, con scadenza al 6 luglio 2024, avente ad oggetto attività di supporto finalizzate al ripristino della viabilità sulla strada SP 1 Setteponti, in particolare in corrispondenza dal tratto comprendente lo storico "Ponte Buriano", ricompresa tra le attività previste dall'Iniziativa di cui alla premessa L;
 - ii. in data 28 dicembre 2021 un protocollo di intesa, con scadenza al 27 ottobre 2024, avente ad oggetto attività di supporto finalizzate alla realizzazione di vari progetti nell'ambito della viabilità e dell'edilizia scolastica, parte dei quali coincidenti con quelli previsti dall'Iniziativa di cui alla premessa L;
- (P) sulla scorta del comune interesse a proseguire la collaborazione, avuto anche riguardo ai benefici conseguiti in attuazione del protocollo di cui alla precedente Premessa, le Parti intendono proseguire e ampliare l'oggetto della cooperazione già instaurata con riferimento ai progetti nell'ambito della viabilità;
- (Q) le Parti si sono quindi determinate a sottoscrivere il presente accordo per disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività funzionali alla realizzazione dell'Iniziativa (l'**"Accordo"**), nei limiti della normativa, anche interna, applicabile, nonché delle competenze e funzioni delle Parti stesse;
- (R) Nelle more della sottoscrizione dell'Accordo, le Parti hanno già avviato le attività di collaborazione, a decorrere dal 7 ottobre 2024. Tanto premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e allegati)

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.
- 1.2 È allegato all'Accordo:
- Allegato A "Piano delle Attività".

Articolo 2

(Oggetto)

- 2.1. L'Accordo disciplina i termini e i principi regolatori di una collaborazione tra le Parti finalizzata alla realizzazione dell'Iniziativa nell'ambito del Polo di consulenza *InvestEU*, di cui l'Amministrazione si avvale con la sottoscrizione dell'Accordo stesso. L'Amministrazione svolgerà tutte le funzioni di avvio, di promozione, di vigilanza, di controllo e di decisione necessarie alla realizzazione dell'Iniziativa, mentre CDP presterà consulenza e assistenza a supporto dell'Iniziativa stessa, secondo quanto dettagliato nell'Allegato A, recante il piano delle attività, e negli eventuali ulteriori piani delle attività definiti ai sensi del comma 2.3 (di seguito "il **Piano delle Attività**").
- 2.2 All'interno del Piano delle Attività sono definiti per ciascuna Iniziativa: (a) le specifiche attività di supporto che saranno prestate da CDP e le relative modalità di esecuzione (le "**Attività**"); (b) il cronoprogramma delle Attività stesse; (c) il gruppo di lavoro e la stima delle risorse necessarie, (d) i referenti per la gestione in fase di esecuzione. Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente, anche da remoto, per valutare lo stato di

avanzamento delle Attività e di fare quanto di rispettiva competenza per rispettare il cronoprogramma concordato. L'Amministrazione riconosce e accetta che il Piano delle Attività e il relativo cronoprogramma sono stati predisposti in buona fede in base alle informazioni di cui CDP disponeva al momento della sottoscrizione dell'Accordo.

- 2.3 Di comune accordo, le Parti potranno, in qualsiasi momento, apportare modifiche al Piano delle Attività o definirne di nuovi, in ragione delle esigenze di volta in volta rilevanti, mediante sottoscrizione digitale e condivisione dei Piani medesimi per scambio di corrispondenza PEC.

Articolo 3

(Eventuale supporto finanziario all'Amministrazione)

- 3.1 Le Parti riconoscono e convengono che le Attività sono fornite all'Amministrazione indipendentemente da qualsiasi valutazione circa un potenziale finanziamento che CDP potrebbe mettere a disposizione dell'Amministrazione e non costituiscono un impegno da parte di CDP a fornire tale finanziamento. CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte dell'Amministrazione inerenti all'Iniziativa, nel rispetto delle prescrizioni normative e delle circolari CDP tempo per tempo vigenti, individuando le migliori condizioni praticabili e fornendo il supporto necessario a favorire, al ricorrere delle condizioni, il perfezionamento delle relative operazioni di finanziamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 6.3.
- 3.2 Qualora la realizzazione dell'Iniziativa implichi forme di partenariato pubblico-privato previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici, CDP potrà valutare se comunicare all'Amministrazione una clausola per l'inserimento da parte dell'Amministrazione stessa negli atti di gara, da cui si evinca la disponibilità di CDP, in assenza di ipotesi di conflitti di interesse, a valutare il finanziamento in favore del futuro aggiudicatario della relativa procedura di affidamento, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 6.3.

Articolo 4

(Oneri economici)

- 4.1 In coerenza con quanto previsto dal Regolamento *InvestEU*, non è previsto alcun flusso economico tra le Parti a titolo di rimborso spese, corrispettivo o di remunerazione delle attività rispettivamente svolte.
- 4.2 Le Parti si impegnano a cooperare, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché le Attività svolte da CDP possano beneficiare del contributo erogato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma *InvestEU*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7.6.

Articolo 5

(Durata, risoluzione e cessione dell'Accordo)

- 5.1 L'Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e scade il 31/12/2026, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le medesime, con atto firmato digitalmente.
- 5.2 Ciascuna delle Parti potrà terminare anticipatamente la collaborazione e risolvere l'Accordo in qualsiasi momento, salvo preavviso di 30 (trenta) giorni di calendario, da comunicare all'altra Parte in forma scritta a mezzo PEC. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4.2. In caso di cessazione anticipata per qualunque causa dell'Accordo, le Parti si impegnano a

concordare, in buona fede, modalità operative di interruzione delle Attività non lesive dei reciproci interessi.

- 5.3 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 6.6. e 6.7, la cessazione dell'Accordo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.
- 5.4 L'Amministrazione si impegna a non cedere a terzi l'Accordo o le singole obbligazioni o i singoli diritti da esso derivanti, senza il consenso scritto di CDP.

Articolo 6

(Effetti tra le Parti)

- 6.1. CDP presta le attività di consulenza e assistenza nei limiti di quanto previsto nell'ambito del Piano delle Attività, con la dovuta diligenza e competenza applicata per l'esercizio delle proprie attività.
- 6.2 CDP assume unicamente obbligazioni di mezzi e nessun obbligo di risultato e non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, né assume alcuna responsabilità, salvo il caso di dolo o colpa grave, in merito all'esito delle attività di assistenza e consulenza o all'accuratezza o alla completezza di qualsiasi relazione, documento o analisi preparata o consegnata nell'esecuzione dell'Accordo. Nessuna consulenza fornita o opinione espressa da CDP costituirà o potrà essere interpretata come una consulenza legale, anche per quanto riguarda il rispetto di qualsiasi legge o regolamento applicabile.
- 6.3 L'Accordo non determina alcun impegno in capo a CDP alla concessione di finanziamenti (in qualsiasi forma) o qualsivoglia altra prestazione, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata:
 - a) al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti coinvolte, anche alla luce della normativa applicabile, nonché dei regolamenti e *policy* interni di ciascuna Parte coinvolta;
 - b) alla eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra le Parti.
- 6.4 L'attuazione dell'Iniziativa (ivi inclusa ogni attività ad essa strumentale, connessa e accessoria) compete esclusivamente all'Amministrazione.
- 6.5 L'Amministrazione assumerà ogni decisione relativa all'Iniziativa in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità e responsabilità. In nessun caso, gli effetti derivanti dalle decisioni e azioni assunte dall'Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, scelte effettuate in relazione all'attività istruttoria, ai procedimenti autorizzativi e approvativi, nonché alle procedure di affidamento), potranno essere imputati a CDP, ai suoi amministratori, dipendenti e Consulenti (come di seguito definiti). Pertanto, in capo a CDP e a tali soggetti non potrà sorgere alcuna responsabilità in merito all'attuazione dell'Iniziativa e allo svolgimento delle attività di cui all'Accordo.
- 6.6 L'Amministrazione si impegna a tenere la Commissione europea e CDP, nonché i rispettivi amministratori e dipendenti e i Consulenti di CDP, indenni da qualsivoglia perdita, danno, costo, responsabilità, spesa o onere, anche di natura reputazionale, che gli stessi possano subire o sostenere, anche in conseguenza di reclami, azioni o pretese avanzate da terzi, in

relazione alle Attività ed alla loro esecuzione (inclusi anche i costi che siano eventualmente sostenuti per agire o resistere in giudizio).

- 6.7 Le Parti convengono che in nessun caso CDP, nonché i suoi amministratori, dipendenti e Consulenti, saranno responsabili nei confronti dell'Amministrazione per perdite, danni, costi, responsabilità o spese (incluse le spese legali) che questa possa subire o sostenere in relazione alle Attività ed alla loro esecuzione, salvo il caso in cui tali perdite, danni, costi, responsabilità o spese siano subiti o sostenuti dall'Amministrazione quale conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa di CDP, dei suoi amministratori, dipendenti o Consulenti, accertata giudizialmente.
- 6.8 L'Accordo costituisce l'intera intesa raggiunta tra le Parti in relazione all'oggetto dell'Accordo medesimo e sostituisce ogni eventuale pregressa intesa, protocollo o accordo intercorso tra le Parti stesse in materia. I protocolli di cui alla Premessa O, a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo, si intenderanno espressamente cessati.

Articolo 7

(Ulteriori obblighi dell'Amministrazione)

- 7.1 L'Amministrazione tiene informata CDP in merito ad ogni forma di consulenza o assistenza a supporto dell'Iniziativa finanziata in tutto o in parte da programmi sostenuti dall'Unione europea, che la stessa ha ricevuto, sta ricevendo o riceve, prima o durante il periodo di validità dell'Accordo. L'Amministrazione dichiara e garantisce che nessuna delle predette forme di consulenza o assistenza riguardi attività di supporto analoghe a quelle prestate da CDP sulla base dell'Accordo.
- 7.2 L'Amministrazione consente a CDP, alla Commissione europea e ad ogni altro soggetto, nazionale ed europeo, all'uopo autorizzato, di effettuare *audit* e controlli, compresi controlli e verifiche sul posto, in relazione all'Amministrazione e di richiedere informazioni all'Amministrazione stessa in merito all'Accordo e alla sua esecuzione. Tali verifiche possono essere effettuate per un periodo massimo di cinque (5) anni dopo il completamento della prestazione delle Attività, periodo durante il quale l'Amministrazione è tenuta a conservare la documentazione relativa all'Accordo e alla sua esecuzione.
- 7.3 L'Amministrazione si impegna a riconoscere, in qualsiasi informazione comunicata alla stampa o a terzi, nel relativo materiale pubblicitario, nelle comunicazioni ufficiali, nelle relazioni o nelle pubblicazioni, il fatto che le Attività sono state rese da CDP beneficiando del sostegno dell'Unione europea nell'ambito del Polo di consulenza *InvestEU*.
- 7.4 Fatti salvi gli obblighi di riservatezza assunti dalle Parti ai sensi del successivo art. 11, nel caso in cui CDP o la Commissione europea svolgano una valutazione o una missione di monitoraggio relativa alle attività svolte nell'ambito dell'Accordo, l'Amministrazione si impegna a fornire a CDP, alla Commissione europea o a terzi da esse autorizzati qualsiasi documento o informazione, o a concedere i necessari diritti di accesso, che li aiuteranno a svolgere la missione di valutazione e di monitoraggio.
- 7.5 Una volta ultimate le Attività, l'Amministrazione si impegna a compilare, ove richiesto, un questionario di valutazione del grado di soddisfazione rispetto al supporto ricevuto da CDP, entro la scadenza specificata da CDP stessa.
- 7.6 L'Amministrazione si impegna a soddisfare le richieste di CDP funzionali a rispettare le previsioni contenute nel Regolamento *InvestEU*. La mancata accettazione e/o l'inosservanza

da parte dell'Amministrazione delle suddette richieste nonché, in ogni caso, delle previsioni contenute nel Regolamento *InvestEU* potrà costituire legittimo motivo per la cessazione anticipata dell'Accordo.

Articolo 8

(Materiale e coordinamento operativo)

- 8.1 Ai fini della prestazione delle Attività, CDP potrà richiedere tutto il materiale, le informazioni e i documenti necessari, che l'Amministrazione sarà tenuta a fornire entro un termine congruo.
- 8.2 L'Amministrazione è piena ed esclusiva responsabile del contenuto dei documenti da essa forniti in esecuzione dell'Accordo, rispetto al quale si impegna a tenere CDP indenne e manlevata ai sensi di quanto previsto all'art. 6.6.
- 8.3 CDP si riserva di inserire specifici messaggi informativi (c.d. *disclaimer*) nella documentazione prodotta in esecuzione dell'Accordo, anche al fine di fornire i necessari chiarimenti sulla provenienza e sull'imputabilità dei dati e delle informazioni ivi contenute.
- 8.4 L'Amministrazione è tenuta a collaborare proattivamente con CDP per il buon esito delle Attività e per il rispetto del relativo Piano delle Attività, assicurando, a titolo esemplificativo, quanto segue:
 - a) provvedere tempestivamente e autonomamente alle attività di propria competenza, adottando tutte le necessarie determinazioni formali, nel rispetto delle scadenze concordate con CDP;
 - b) partecipare ai tavoli di lavoro e alle riunioni pianificate.
- 8.5 Le Parti convengono espressamente che la consegna del materiale, delle informazioni o dei documenti di cui al comma 1 e la collaborazione proattiva dell'Amministrazione ai sensi del comma 4, costituiscono elemento essenziale per il corretto svolgimento delle Attività.
- 8.6 Le Parti, ove ritenuto opportuno, potranno costituire gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività di cui all'Accordo.
- 8.7 Ai fini del presente Accordo, per "proprietà intellettuale" si intende qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, brevetti, marchi, diritti d'autore e diritti connessi, segreti commerciali, know-how, diritti su software informatici o relativi a banche dati, i disegni industriali e ogni altra forma di diritto di proprietà intellettuale, registrato o non registrato, di ciascuna Parte. I diritti di proprietà intellettuale preesistenti di una qualsiasi delle Parti o di soggetti terzi, utilizzati dalle Parti in relazione all'Accordo, restano appartenenti alla rispettiva Parte o soggetto terzo titolare. I diritti di proprietà intellettuale creati, sviluppati o derivati dalla collaborazione delle Parti nell'ambito del presente Accordo appartengono e sono di proprietà esclusiva di CDP, la quale si riserva la possibilità, con separato accordo scritto, di concedere all'Amministrazione una licenza non esclusiva per il relativo utilizzo. L'Amministrazione può divulgare a terzi i materiali consegnati in esecuzione dell'Accordo, previo consenso di CDP e alle condizioni che la stessa si riserva di indicare a fronte di apposita richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.
- 8.8 L'Amministrazione può divulgare a terzi i documenti, gli studi, le analisi e gli altri materiali creati o consegnati in esecuzione dell'Accordo, previo consenso di CDP e alle condizioni

che la stessa si riserva di indicare a fronte di apposita richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

Articolo 9

(Consulenti)

- 9.1 Per lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo, le Parti potranno avvalersi dell'assistenza di consulenti terzi dotati di specifica competenza (di seguito, i “**Consulenti**”) individuati nel rispetto della normativa applicabile.
- 9.2 Le Parti convengono che qualsiasi onere o spesa derivante dagli incarichi ai Consulenti sarà a carico della Parte che ha conferito l'incarico, salvo diverso accordo.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

- 10.1 Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi all'Accordo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 10.2 Qualora lo svolgimento delle Attività comporti il trattamento di dati personali, le Parti – impegnandosi sin d'ora ad operare nel rispetto del GDPR – disciplinano all'interno dei Piani delle Attività, sulla base dei dati eventualmente trattati, i reciproci ruoli e responsabilità.

Articolo 11

(Riservatezza e pubblicità)

- 11.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi i dati, le informazioni e i documenti ricevuti nell'ambito della negoziazione, sottoscrizione e attuazione dell'Accordo, fatta eccezione per i seguenti casi: (i) divulgazione a favore dei Consulenti delle Parti, dei soci di CDP e, in relazione ai profili inerenti al Programma *InvestEU*, della Commissione Europea; (ii) reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo; (iii) divulgazione richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, amministrativa o giudiziaria, di qualsiasi natura, ovvero da parte di organi di vigilanza o di controllo (interni ed esterni, nazionali ed europei); (iv) divulgazione comunque dovuta ai sensi di leggi o regolamenti applicabili.
- 11.2 Le Parti sono tenute alla riservatezza per 5 (cinque) anni dalla data di cessazione dell'Accordo.
- 11.3 Fermo quanto previsto dal comma 1, le Parti potranno pubblicizzare la sottoscrizione dell'Accordo e le attività effettuate in attuazione dello stesso, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, ovvero all'interno di atti, provvedimenti o documenti indirizzati o comunque accessibili a terzi, a condizione che ne siano concordati preventivamente i contenuti.

Articolo 12

(Trattamento fiscale)

- 12.1 L'Accordo e tutti gli atti, contratti, prestazioni e formalità ad esso relativi sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) in quanto relativo ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata di CDP.

Articolo 13

(Clausola di salvaguardia)

- 13.1 CDP dichiara di essersi dotata di un Codice Etico, di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di una Policy di Gruppo Anticorruzione consultabili sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione dell'Accordo.
- 13.2 L'Amministrazione dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e di conoscerne e rispettarne integralmente il contenuto e si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare le figure apicali, i dipendenti e collaboratori esterni di CDP a violare i principi specificati nei medesimi documenti.
- 13.3 L'Amministrazione dichiara di conformarsi ai principi contenuti nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare l'Accordo, si conformeranno ai principi dettati nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- 13.4 L'Amministrazione dichiara che non sussistono a proprio carico procedimenti e/o condanne passate in giudicato per violazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
- 13.5 L'Amministrazione si impegna a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato per violazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
- 13.6 CDP dichiara che non sussistono a proprio carico procedimenti per reati presupposto della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 o per fattispecie di reato analoghe a quelle previste dal suddetto decreto legislativo pendenti a proprio carico e/o di condanne passate in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.*, né di essere sottoposta – allo stato – a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal D.Lgs. 231/2001
- 13.5 CDP si impegna a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.* e/o nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. 231/2001.
- 13.7 Le Parti convengono che l'inosservanza, per quanto direttamente applicabile, da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni dei suddetti documenti e delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui all'Accordo e, conseguentemente, legittimerà l'altra Parte a cessare lo stesso con effetto immediato, comunicando a mezzo PEC di volersi avvalere della presente clausola ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 14

(Conflitti di interesse)

- 14.1 Le Parti valuteranno l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività di cui all'Accordo. Si verifica un conflitto di interessi nel caso in cui risulti compromesso l'esercizio imparziale e oggettivo da parte delle funzioni che concorrono allo svolgimento di tali attività.
- 14.2 CDP e l'Amministrazione dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora, durante lo svolgimento delle attività, sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali conflitti o, in caso di impossibilità, la decisione di astenersi dal prestare o dal richiedere di prestare le attività (o talune di esse), anche nel rispetto di quanto previsto dalle *policy* e procedure interne di ciascuna delle Parti coinvolte.

Articolo 15

(Comunicazioni)

- 15.1 Le comunicazioni relative all'Accordo si intendono valide se effettuate per iscritto ai seguenti recapiti:
- per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**
Alla c.a. del Responsabile Sviluppo Advisory Amministrazioni Locali, dott.ssa Daniela Agostini
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
e-mail: daniela.agostini@cdp.it
 - per l'**Amministrazione**:
Alla c.a. del [●]
PEC: [●]
e-mail: [●]
- 15.2 Per le comunicazioni operative relative all'esecuzione dei Piani delle Attività, le comunicazioni potranno essere effettuate anche agli indirizzi dei referenti indicati dei Piani stessi.

Articolo 16

(Legge applicabile e foro competente)

- 16.1 L'Accordo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
- 16.2 Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza dell'Accordo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

[NOME AMMINISTRAZIONE]

Il [Ruolo del firmatario]

([Titolo] [Nome Cognome])

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

La Responsabile Advisory

(Dott.ssa Maria Elena Perretti)

BOZZA

Disclaimer

Il presente schema di Piano delle Attività rappresenta una bozza di lavoro meramente preliminare. A tal riguardo, si precisa che (i) i suoi contenuti hanno valore meramente indicativo, preliminare e non vincolante per Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP"); e (ii) la bozza di Piano delle Attività rimane soggetta all'esito, inter alia, di analisi, verifiche e necessari approfondimenti interni tuttora in corso da parte di CDP ed all'ottenimento delle previste approvazioni interne, a proprio insindacabile giudizio, degli organi e delle funzioni competenti di CDP. Pertanto, la bozza di Piano delle Attività potrebbe subire modifiche e/o integrazioni, anche sostanziali, da parte delle strutture competenti di CDP.

L'esistenza ed i contenuti della presente bozza di Piano delle Attività devono intendersi quali strettamente riservati e confidenziali e non possono, pertanto, essere in alcun modo divulgati o altrimenti resi noti a terzi senza il preventivo consenso scritto di CDP.

ALLEGATO A

PIANO DELLE ATTIVITÀ n. 1

1. Attività di consulenza e assistenza svolte da CDP

Si riportano di seguito le attività di consulenza e assistenza svolte da CDP:

Iniziativa: realizzazione di alcuni interventi di particolare rilevanza strategica per il miglioramento della sicurezza delle strade del territorio provinciale.

Attività di consulenza e assistenza svolte da CDP

CdP supporterà l'Amministrazione nelle seguenti attività:

Attività 1 – Supporto nella definizione di una strategia di manutenzione e conseguente definizione di un programma di interventi

- Supporto nella definizione della campagna di ispezioni sugli asset della rete, con identificazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle ispezioni, definizione di un cronoprogramma e valutazione delle possibili coperture economiche;
- supporto nella predisposizione di eventuali bandi per l'affidamento del servizio di ispezione di cui al punto precedente;
- supporto nell'analisi dei dati raccolti dalla Provincia nel corso della campagna di ispezioni, definizione del tipo di interventi, della priorità, di un cronoprogramma di attuazione e di una stima di spesa;

Attività 2 – Supporto all'attuazione degli interventi

Fase I – Programmazione

- Supporto nella definizione e nel monitoraggio di un cronoprogramma per le principali attività da svolgere con l'identificazione di obiettivi temporali, della struttura operativa della Provincia e della metodologia di gestione delle attività;

- supporto nell'individuazione della strategia di attuazione dei Progetti attraverso la definizione delle modalità di realizzazione dei Progetti dal punto di vista del processo tecnico, amministrativo e autorizzativo;
- supporto nella definizione del quadro economico dei Progetti.

Fase II – Progettazione

Supporto nella individuazione della procedura di affidamento per l'eventuale gara del servizio di progettazione:

- supporto nella stesura dei documenti per la gara dei servizi di progettazione e verifica (i.e. bando/disciplinare di gara, capitolato lavori e servizi, schema di contratto/convenzione);
- supporto nella gestione e nel monitoraggio delle attività di progettazione, analisi delle criticità e delle azioni correttive;
- supporto al RUP e all'Amministrazione nell'analisi delle soluzioni progettuali strategiche proposte dai progettisti ed eventualmente nell'interfaccia con i progettisti;
- supporto al RUP per la gestione della fase autorizzativa.

Fase III – Affidamento

- Supporto nella strutturazione della procedura di affidamento dei lavori, ivi compreso il caso di un eventuale "appalto integrato", oltre a tutti i servizi accessori (direzione lavori, CSE, CCT e collaudo);
- supporto nella stesura dei documenti per la gara (i.e. bando/disciplinare di gara, capitolato lavori e servizi, schema di contratto/convenzione);

Fase IV – Esecuzione

- supporto nel project management e monitoraggio del programma dei lavori;
- consulenza tecnico/amministrativa sulle principali tematiche inerenti alla gestione del contratto.

Tempi di esecuzione attesi (scadenza)

Scadenza: 31/12/2026

Risultati e/o prodotti attesi

Output sulla base delle attività identificate, a titolo esemplificativo:

- Cronoprogrammi per le principali attività da svolgere nell'ambito dei progetti;
- Documenti tipologici di gara per servizi e lavori, quali, a titolo esemplificativo: capitolato lavori e servizi, schema di contratto, etc.
- Analisi e review di documenti progettuali.

A fine anno (o prima in caso di chiusura progetto/supporto) verrà rilasciata una relazione di sintesi con le attività svolte e gli output prodotti.

Ufficio richiedente dell'Amministrazione:
(carica)

Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo, l'effettivo svolgimento delle Attività sopra elencate è subordinato alla messa a disposizione da parte dell'Amministrazione della documentazione e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle Attività stesse.

Inoltre, si precisa che, nelle more della sottoscrizione del presente Piano delle Attività, CDP ha avviato le Attività sopra elencate a decorrere dal 7 ottobre 2024.

Resta inteso che le Attività sopra descritte saranno fornite prevalentemente in modalità da remoto e in conformità con la normativa relativa al Programma *InvestEU* (di cui al Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021) in considerazione del ruolo assunto da CDP di "Advisory Partner" della Commissione europea nell'ambito del Polo di Consulenza (InvestEU Advisory Hub).

2. Cronoprogramma delle Attività di assistenza e consulenza svolte da CDP

Attività	2024	2025				2026			
Trimestre	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Programmazione interventi									
Progettazione interventi									
Affidamento interventi									
Esecuzione interventi									

Tabella 1 – Cronoprogramma delle attività di supporto di CDP

3. Gruppo di lavoro

Nella piena consapevolezza della complessità dei compiti richiesti e dei servizi da prestare, viene previsto un Gruppo di Lavoro (GdL) ampio e con elevata seniority professionale, in grado di assicurare competenze verticali e multidisciplinari, per un numero stimato di gg/uomo pari a 95 così costituito:

- **Project Manager:** CDP proporrà un Project Manager che seguirà le interlocuzioni con l'Amministrazione e che supporterà il coordinamento del team di specialisti interni ed esterni;
- **Specialisti di settore:** gli esperti specialistici nel settore del trasporto stradale, del centro di competenza di CDP, seguiranno le interlocuzioni tecniche con i responsabili presso l'Amministrazione;
- **Consulenti Esterni:** il team di CDP potrà essere supportato da consulenti esterni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 dell'Accordo.

4. Referenti delle Attività

I Referenti per la gestione in fase di esecuzione delle Attività sono:

Per l'Amministrazione:

e-mail:.....

Per CDP:

Ing. Andrea Fanelli

e-mail: andrea.fanelli@cdp.it

Ing. Luca Di Domenico

e-mail: luca.didomenico@cdp.it

BOZZA